

FAQ

POR FSE 2014-2020 - Approvazione Avviso pubblico per la presentazione di progetti formativi biennali di Istruzione e Formazione Professionale rivolti a soggetti che hanno assolto l'obbligo di istruzione e sono fuoriusciti dal sistema scolastico comprensivi della sperimentazione duale Annualità 2017/2018 e 2018/2019

Approvato con Decreto dirigenziale n. 7932 del 25/05/2017 e s.m.i.

Aggiornate al 07/07/2017

Art. 3 Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti

Domanda: Cosa si intende quando si dice che ciascuna ATI/ATS può presentare, su ciascuna annualità formativa, al massimo 1 progetto formativo? E' previsto un limite anche per la partecipazione di un singolo soggetto a diverse ATS?

Risposta: Ciascuna ATI/ATS può presentare su ciascuna annualità formativa, al massimo 1 progetto formativo. Un singolo soggetto -sia esso agenzia formativa, IPS o CPIA- può presentare più di 1 progetto per ciascuna annualità purché rispetti il vincolo sopraindicato con riferimento alla stessa ATI/ATS.

Art. 3 Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti

Domanda: Se all'interno di una stessa ATI/ATS rimangono invariati i componenti ma cambia il ruolo che questi hanno, vale ugualmente il limite dei 1 progetto formativo? In altre parole se una ATI è composta dagli organismi formativi A, B e C, è ammessa la presentazione di 1 progetto da un partenariato che ha come capofila il soggetto A e partner i soggetti B e C e allo stesso tempo, la presentazione di un altro progetto da un partenariato che ha come capofila il soggetto B e partner i soggetti A e C?

Risposta: Ciascuna ATI/ATS può presentare al massimo 1 progetto formativo, indipendentemente dal ruolo -capofila o partner- che all'interno dell'ATI/ATS hanno i singoli organismi formativi. Pertanto, seguendo l'esempio citato, l'ATI/ATS composta dai soggetti A, B e C può presentare al massimo 1 progetto formativo per ciascuna annualità (2017/18 e 2018/19) indipendentemente dal ruolo che A, B e C hanno nel partenariato.

Art. 3 Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti

Domanda: Per accreditarsi alla formazione ai sensi della DGR 1407/2016, il nostro organismo formativo sta valutando la possibilità di realizzare alcune modifiche societarie. Tali cambiamenti potrebbero avere delle ripercussioni sull'avvio delle attività formative dei progetti presentati alla scadenza del 04 agosto 2017?

Risposta: Per la realizzazione dei progetti è necessario che il soggetto attuatore di attività formative -sia il soggetto capofila sia i soggetti partner- sia in regola con la normativa sull'accREDITAMENTO ai sensi della DGR 968/2007 e s.m.i. oppure della DGR 1407/16, a seconda della normativa vigente al momento dell'avvio delle attività formative (ovvero della stipula della convenzione).

Nel passaggio dall'accREDITAMENTO ai sensi della DGR 968/2007 e s.m.i. a quello ai sensi della DGR 1407/2016, un organismo formativo potrebbe dover porre in essere due categorie di variazioni:

- cambiare ragione sociale o denominazione mantenendo stessi Codice Fiscale/Partiva IVA;
- effettuare uno spin off o realizzare una cessione del ramo di azienda con conseguente cambiamento di Codice Fiscale/Partiva IVA.

Al fine di dare continuità all'accREDITAMENTO alla formazione, si ritiene necessario che gli organismi

formativi che presentano uno o più progetti alla scadenza del 04 agosto 2017 (in qualità di capofila o partner di ATI/ATS) presentino l'istanza di modifica societaria secondo i criteri stabiliti dalla DGR 968/2007 quando il codice di accreditamento ottenuto ai sensi della stessa DGR 968/2007 e smi ha ancora validità e prima di presentare agli uffici preposti la domanda di accreditamento ai sensi della DGR 1407/2016.

Si precisa che ai sensi dell'art. 3 dell'allegato A alla DGR 968/2007, in qualsiasi caso di mutamento, per poter operare un passaggio dell'accREDITamento dal vecchio al nuovo soggetto occorre che venga garantita e sia rintracciabile la continuità del nuovo soggetto rispetto al vecchio.

Art. 3 Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti

Domanda: Gli istituti tecnici possono far parte dell'ATI/ATS, anche in qualità di capofila?

Risposta: Gli Istituti Tecnici, se accreditati alla formazione, possono partecipare all'ATI/ATS che presenta il progetto formativo sia in qualità di capofila sia in qualità di partner. In un partenariato in cui sono presenti anche il soggetto capofila e uno o entrambi i seguenti soggetti: IPS (Consorti accreditati di Istituti Scolastici) accreditato alla formazione, Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti (CPIA) accreditato alla formazione.

L'istituto tecnico che non ha un indirizzo professionale non può sostituire nel partenariato l'IPS (o il CPIA)

Art. 5 Caratteristiche dell'offerta formativa

Domanda: Le ore per l'acquisizione delle competenze di base relative all'obbligo di istruzione di cui al DM 139/2007 devono essere svolte necessariamente presso gli IPS e/o i CPIA ?

Risposta: Le ore finalizzate all'acquisizione/recupero delle competenze di base devono essere svolte (coordinamento, gestione, etc) da un IPS o un CPIA. Il soggetto che realizza il percorso di recupero delle competenze di base, pertanto, gestisce anche la logistica dei percorsi e non deve necessariamente svolgerli nella propria sede. Si precisa che, come indicato all'art. 5, date le caratteristiche dei destinatari degli interventi formativi, ciascun progetto formativo deve essere realizzato nella sub area territoriale per la quale viene presentato senza costi aggiuntivi per l'utenza.

Art. 5 Caratteristiche dell'offerta formativa

Domanda: Le attività di accompagnamento previste dalla DGR 532/09 e s.m.i. sono da intendersi all'interno delle 2100 ore (e quindi all'interno delle 650 ore di lezioni teoriche?) E' possibile prevedere attività di accompagnamento aggiuntive alle 30 ore previste per ciascuna qualifica?

Risposta: Le attività di accompagnamento previste dalla DGR 532/09 e s.m.i. sono da intendersi all'interno delle 650 ore di lezioni teoriche.

Non sono ammesse ore aggiuntive a quelle previste dalla normativa per attività di accompagnamento all'interno delle 2100 ore del percorso formativo che deve essere così articolato:

- 650 ore di lezioni teoriche (che comprendono le 30 ore di accompagnamento e le 300 ore finalizzate all'acquisizione/recupero delle competenze di base),
- 650 ore di attività laboratoriale,
- 800 ore di alternanza scuola/lavoro (queste ultime da non computare per il calcolo del costo del percorso ai sensi della DGR 635/2015 e smi).

Art. 5 Caratteristiche dell'offerta formativa

Domanda: Le 300 ore finalizzate all'acquisizione/recupero delle competenze di base di cui al DM139/2007 in quale Sezione del formulario devono essere indicate:

Risposta: Le 300 ore relative all'acquisizione/recupero delle competenze di base devono essere inserite nella Sezione C.2.3.1 "Competenze Chiave per l'apprendimento permanente di cui Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 (2006/962/CE)" del format di progettazione.

Art. 10 Modalità di presentazione delle domande

Domanda: Il software per la presentazione dei progetti consente di poter lavorare e inviare solamente un progetto, nonostante l'avviso permetta ad un organismo formativo di presentare più di un progetto se capofila di ATI/ATS differenti e se presenta un progetto per ciascuna annualità. Come è possibile ovviare a questo blocco?

Risposta: I tecnici che si occupano del sistema informativo e l'Autorità di Gestione FSE stanno lavorando per eliminare il blocco attualmente presente nel DB FSE. A partire dai prossimi giorni per ciascun organismo formativo sarà possibile tramite l'applicazione informatica lavorare contemporaneamente e presentare più di un progetto formativo, sempre nei limiti previsti dall'art. 3 dell'avviso.

E' auspicabile predisporre in anticipo gli allegati alla domanda in modo da poter procedere all'inserimento nel software non appena il problema tecnico sarà risolto.

Con decreto n. 9744 del 03/07/2017 è stata prorogata la scadenza per la presentazione delle domande alla data del 04 agosto 2017 proprio in virtù delle problematiche informatiche di cui sopra.

Art. 10 Modalità di presentazione delle domande

Domanda: Per trasmettere la domanda tramite l'applicazione informatica è necessario che l'organismo formativo richieda la registrazione al sistema informativo DB FSE a nome del legale rappresentante? E solo il legale rappresentante può inserire il progetto nell'applicativo informatico?

Risposta: In caso di organismo formativo già registrato al sistema informativo DB FSE, può passare a inserire direttamente i dati del progetto nell'applicativo. La compilazione può essere fatta da qualsiasi utenza FSE dell'organismo formativo che presenta la domanda e che abbia l'accesso come Ente; il legale rappresentante deve validare e inviare il formulario.

Art. 10 Modalità di presentazione delle domande

Domanda: È possibile avere alcune indicazioni operative al fine di inserire nell'applicativo informativo del DB FSE tutti gli allegati previsti dall'avviso rispettando i limiti di capienza del sistema?

Risposta: Il rispetto dei limiti di capienza del sistema è possibile in virtù di alcuni accorgimenti, oltre al rispetto di quanto indicato nel format di progettazione per la sua compilazione. Nello specifico è opportuno evitare l'inserimento di allegati contenenti foto o altre immagini scannerizzate e limitare il numero di pagine di cui si compongono i curriculum delle risorse umane.

Art. 11 Documenti da presentare

Domanda: Il formulario di progettazione deve essere stampato, siglato in ogni pagina dal legale rappresentante del capofila dell'ATI/ATS e debitamente sottoscritto prima di essere scannerizzato in formato pdf e allegato alla domanda nell'applicazione informatica del DB FSE?

Risposta: Come previsto dal decreto n. 9744 del 03/07/2017 che modifica in alcune parti il testo dell'avviso, al fine di semplificare le operazioni per la predisposizione del materiale da allegare alla proposta progettuale, è sufficiente inviare il formulario in formato pdf composto da pagine numerate progressivamente e debitamente sottoscritto: dal legale rappresentante del soggetto capofila nel caso di associazione già costituita; dai legali rappresentanti di tutti i soggetti attuatori

nel caso di associazione costituenda. Non è necessario siglare ogni pagina del formulario.

Art. 11 Documenti da presentare

Domanda: I curriculum delle risorse umane devono essere presentati in un format particolare, oltre anche essere aggiornati alla data di pubblicazione avviso? Occorre allegare anche documento di identità a ciascun CV?

Risposta: I CV delle risorse umane possono essere presentati nel format europeo, anche se l'avviso non indica uno specifico modello. Il documento di identità non deve essere allegato.